



# TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Oggetto: Relazione sull'amministrazione della giustizia minorile e familiare per il periodo 30 giugno 2013 e 1 luglio 2014 ( sintesi )

## Il Tribunale per i minorenni

*I costanti fattori di rischio incidenti sulla giurisdizione minorile nel distretto della Corte d'Appello di Catania.*

Anche nel periodo che va dal 20 giugno 2013 al 1 luglio 2014 non può non rilevarsi come i fattori di rischio individuati nella relazione dell'anno precedente, quale causa della crescente domanda di giustizia minorile, siano rimasti invariati .

*Il contesto territoriale di riferimento continua ad essere fortemente problematico* per i mancati interventi pubblici volti alla soddisfazione dei bisogni della popolazione minorile del distretto e tenuto conto delle immutate difficoltà delle agenzie educative, dei servizi, peraltro, appartenenti a diverse province con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica. Inoltre la Regione Sicilia è una delle poche in Italia che non ha ancora provveduto alla nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza con conseguente necessità per il tribunale minorile catanese di promuovere azioni di coordinamento e di armonizzazione degli interventi multidisciplinari per le dovute scelte di giustizia sul territorio di competenza.

Oltre a ciò *sempre più preoccupante è la condizione di marginalità e di povertà di molti nuclei familiari residenti nel territorio come può evincersi da un interessante studio* esposto da Simona Gozzo sul contesto siciliano in "famiglie e povertà" –welfare sostenibile per le nuove povertà - ed. 2013 di Laposs e Università degli studi di Catania, dipartimento scienze politiche e sociali.

Non sono, poi, ancora intervenute decisioni risolutive per fronteggiare il *basso livello di istruzione primaria e secondaria e l'insufficienza delle risorse scolastiche di scuola superiore nei quartieri "a rischio" di devianza ( vedi tra tutti quello di Librino, che, per l'appunto, è uno dei tre quartieri inseriti nel progetto G124 di Renzo Piano sul "Rammendo delle periferie" ) con conseguente mantenimento dal tasso di dispersione scolastica particolarmente dopo il conseguimento del diploma di scuola media di I grado.*

*Gravissima nell'anno in corso è stata l'interruzione di servizi pubblici , quale quello dei corsi di formazione professionale* non più attivo dal mese di febbraio 2014 in tutta la Regione siciliana per intervenuta mancanza di fondi disponibili con conseguente abbandono, di fatto, della frequenza scolastica di centinaia di studenti facenti parte della popolazione minorenni imputabile ( anni 14-18 anni ) con evidente pericolo di inclusione perversa nel territorio e comunque di incidenza fortemente negativa sul piano psicologico nel processo di crescita e di affermazione personale .

**Al fine di attivare un costante intervento nella materia della disperazione scolastica dal mese di settembre 2013 il tribunale per i minorenni di Catania ha partecipato ad un tavolo tecnico istituito presso l'Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali di Catania che ha prodotto le Linee guida firmate pubblicamente in data 10 luglio 2014 e che sta svolgendo un'importante compito di osservazione sulla condizione dell'istruzione nella città, osservazione che potrebbe essere estesa anche alle altre province del distretto.**

Non può non constatarci, altresì, la difficile condizione esistenziale di molti minori per *la crisi di valori di riferimento della genitorialità e della famiglia* che attraversa trasversalmente tutte le

classi sociali. Nell'anno in osservazione la funzione minorile è stata, infatti, chiamata ad una celere risposta di giustizia da numerose richieste **in materia di tutela e protezione** delle persone minorenni, per di più promosse dal Pubblico Ministero Minorile ovvero da uno dei genitori o parenti, in situazione di gravissimo pregiudizio dei minori in ambito familiare, **con ciò evidenziandosi l'emergenza di una cura e di una responsabilità sia privata che pubblica ai problemi dell'infanzia e al diritto di crescere armonicamente e serenamente dei soggetti più vulnerabili**. Sul punto può evidenziarsi **l'aumento di segnalazioni e denunce per fatti di abuso e maltrattamento dei minori nonché di comportamenti di violenza assistita intrafamiliare** che ha determinato un intervento congiunto degli Uffici Minorili con la Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto. Tra l'altro in alcuni casi i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero Minorile hanno riguardato anche situazioni di minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono. Molti sono anche i casi di solitudine esistenziale espressa attraverso un uso incontrollato del web riguardo al quale molti genitori rivelano incapacità e difficoltà di contenimento. Al fine di far fronte a queste situazioni **il Tribunale per i minorenni di Catania nell'anno in corso ha partecipato ad un tavolo tecnico di coordinamento inter istituzionale presso la sezione di Polizia Postale della Questura di Catania promosso da Save the Children ed intitolato Dicam II volto al contrasto dei reati di pedopornografia on-line anche questo presentato alla città lo scorso 5 dicembre con la redazione di Linee Guida che saranno diffuse su tutto il territorio nazionale** .

Una peculiarità, infine, dell'intervento minorile conseguente alla **configurazione geografica del distretto**, i cui territori delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa si affacciano sul mare, così da favorire l'ingresso irregolare di moltissimi cittadini stranieri, riguarda **i minori stranieri non accompagnati** dai genitori o dai parenti investiti del compito di rappresentanza e tutela, che, per un verso hanno posto **difficili problemi di gestione e di applicazione della legislazione sull'immigrazione e per altro verso si sta rivelando fattore di arricchimento culturale ed umano anche per gli operatori della giustizia**.

#### **Settore civile e amministrativo**

Tenuto conto dei fattori di rischio sopra esposti **in materia civile si registra un numero crescente di domande a tutela delle persone di età minore con conseguente iscrizione di centinaia di procedure avviate, anche indipendentemente da processi separativi della coppia genitoriale, da cui si rileva una scarsa incidenza sul carico di lavoro delle recenti riforme introdotte dalla legge n. 149 del 2012 e del conseguente dlgs n. 54 del 2013**.

La delicatezza delle questioni sottoposte alla **giurisdizione** del tribunale per i minorenni sollecita, nel rispetto dei principi costituzionali, **soluzioni interpretative evolutive sia sotto il profilo sostanziale che processuale**.

a) Riguardo alle questioni sostanziali appare di rilievo, a seguito ormai del consolidato riconoscimento della posizione giuridica piena della *persona di minore età, quale soggetto di diritti, peraltro, indisponibili*, per il cui esercizio appare indispensabile *una rappresentanza processuale neutra*, scevra da conflitti d'interesse, con conseguente nomina di tutori o di curatori speciali, l'applicazione dei diritti individuabili in primo luogo nella normativa interna costituzionalmente orientata ed ispirata ai principi sanciti nelle Convenzioni internazionali, da quella di New York del 1989 alla Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa ( Strasburgo 1996 ) alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea ( Carta di Nizza del 2000), diritto cogente dopo il Trattato di Lisbona, tenuto conto anche delle Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una Giustizia a misura di Minore del 17 novembre 2010. In secondo luogo l'applicazione di tali diritti non può non tener conto della giurisprudenza delle Corti Europee ed, in particolare, della Corte Europea dei

b) Riguardo alle questioni processuali occorre sottolineare la necessità di **un ulteriore miglioramento della giurisdizionalizzazione del rito ed una organizzazione dell'Ufficio che preveda la puntuale attribuzione del ruolo, comunque irrinunciabile, assegnato ai giudici onorari esperti che compongono l'organo giudicante anche al fine di superare le criticità esposte da alcuni settori dell'avvocatura al funzionamento della giustizia minorile .**

A seguito delle modifiche legislative, introdotte fin dalla legge n. 149 del 2001 in riforma della legge n. 184 del 1983 sull'adozione e sull'affidamento e delle conseguenti leggi in materia di famiglia e fino all'attuale modifica dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante *uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo. Lo schema processuale individuato già da molti anni applicato, ed ora espressamente previsto dal citato art. 38., è quello del rito camerale di cui all'art. 737 c.p.c. e segg., ispirato alla dovuta flessibilità, snellezza, immediatezza e celerità, nonché mantenimento del potere officioso .( v. sent. Cass. Sez.Unite 19 giugno 1996 n. 5629 e Cass. 14 nov.2001 n.14163, in Giust.civ.,2002,I,c.1926)* In quest'ambito particolare attenzione viene riservata alla *garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti* , ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria ed il rispetto del ruolo di terzietà del giudice minorile.

- c) In ogni caso, come già sopra detto, la materia di competenza del Tribunale per i minorenni, volta essenzialmente alla **tutela dei figli**, esula, nella maggior parte dei casi, da mere questioni di affidamento o di regolamentazione dei rapporti familiari o del mantenimento economico, in ordine alle quali questioni, per il riparto di competenza, l'orientamento consolidato, allo stato, anche dopo la riforma della legge n. 219 e del dl n. 54 del 2013 rimane quello indicato dalla ordinanza della Corte di Cass. sez. VI, del 5 ottobre 2011 n. 20353 ( est.Dogliotti ) ( trasferimento al giudice ordinario soltanto delle situazioni di pregiudizio che, fondate essenzialmente su un conflitto di coppia nell'esercizio della potestà in ordine all' affidamento del figlio o alle modifiche di regolamentazione dei rapporti familiari) sostanzialmente confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cass. , sez. VI del 14 ottobre 2014 n. 21633, (est. Bisogni).
- d) Impegnativa è poi **l'attività istruttoria per l'accertamento delle idoneità all'adozione** delle coppie che formulano istanza di adozione sia nazionale che internazionale .
- e) Per **la delicatezza delle questioni trattate lo svolgimento delle procedure richiede impiego di tempo e di spazi non generalmente praticati e praticabili dalla giustizia ordinaria**, atteso l'obbligo di richiedere informazioni, ex art. 738 del c.p.c. presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto e delle ASP, nonché di applicare i principi e la disciplina ormai puntualmente introdotta per **l'ascolto dei minori** dal dl n. 54 del 2013.
- f) Nell'esperienza del tribunale minorile catanese è ancora applicata **la disciplina di cui articolo 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934 , come convertito, che per primo ha previsto misura di accompagnamento educativo e di protezione delle persone di minore età esposte a situazioni di rischio e di devianza**. Tale strumento amministrativo, pur datato nel tempo, attraverso una interpretazione rinnovata dai principi sopra indicati e ricavabili dalle Carte internazionali e dalla Costituzione italiana, appare ancora **un adeguato strumento di recupero personale ed educativo e integrazione sociale**, condiviso dai genitori responsabili, e, particolarmente, allo stato, viene applicato, su richiesta della locale Procura Minorile, per la tutela dei minori stranieri non accompagnati superiori ai 16 anni di età, e quindi, dotati di una sufficiente autonomia e capacità di discernimento, in attesa dell'auspicata riforma della legislazione sull'immigrazione per questa categoria di persone minorenni.

- g) **Invero, nell'anno in corso, sono stati avviati oltre 600 procedimenti a tutela dei detti minori ed è stato necessario prevedere a livello organizzativo un gruppo di lavoro composto dai giudici professionali ed i giudici onorari dedicato a questa materia** viste le difficoltà interpretative ed applicative della normativa in vigore sull'immigrazione e la particolare delicatezza delle questioni trattate anche nel corso delle decine di ascolti dinanzi a questo tribunale.
- h) **Da quanto esposto discende l'emergenza, ancora attuale, della necessità, negli uffici minorili, di poter valutare il carico di lavoro, anche al fine della redazione del piano di gestione ex art. 37 D.L 98 /011 tenuto conto, della natura e promiscuità delle funzioni, mediante l'individuazione di parametri che rappresentino la complessità della giurisdizione minorile e che, tuttavia, non vengono considerati nelle elaborazioni DIGSTAT .**

### *Settore penale*

Anche per l'anno oggetto della presente relazione deve essere rilevata **la tenuta della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale** con conseguente necessità di una celere, significativa e puntuale risposta penale, tenuto conto anche della funzione educativa del processo. **Sul punto deve evidenziarsi che, il dato di una lieve deflessione rispetto agli anni precedenti del numero dei minori arrestati, non è indicativo di un miglioramento della condizione minorile nel distretto, né tanto meno di una diminuzione del rischio di devianza dei minori o di appartenenza ai contesti di criminalità, anche organizzata, quanto piuttosto conseguente alle ridotte risorse del personale delle forze dell'ordine che, in tal modo, non possono far fronte a tutte le emergenze del territorio.** Il pericolo o l'aggregazione dei minorenni ad ambienti di criminalità sussiste per i **fattori sopra evidenziati che rivelano una particolare vulnerabilità nel distretto della condizione minorile, su cui incide anche un contesto socio-economico medio basso e uno stato di grave disoccupazione.** La dispersione scolastica è sul territorio **intorno al 35%**, a fronte del 17% circa su tutto il territorio nazionale, e, sul punto, si rileva anche il fatto che nei **quartieri a rischio** della città di Catania, se pure dotati di un'efficace ed impegnata scuola media, non sono previsti istituti di scuola superiore così da costringere i ragazzi più volenterosi a frequentare le scuole di Catania centro. **In questo passaggio dal quartiere periferico al centro urbano si disperdono centinaia di potenziali alunni anche per una difficoltà di integrazione sociale sia di ordine culturale che economico.**

**Il territorio della Corte d'Appello di Catania può ritenersi, quindi, ad alto rischio di devianza** come può desumersi dalla elaborazione formulata dalla Direttrice del CPA di Catania, dott.ssa Antonia Chiarenza, dei dati relativi alla comparazione tra popolazione residente ed ingressi dei minori presso il CPA su tutto il territorio nazionale, atteso che, in particolare :

- A) **dalla comparazione della popolazione residente secondo la stima dei dati elaborati dall'ISTAT all'1-1-2013 emerge che nel distretto della Corte d'Appello di Catania il coefficiente di arresti di minori su 10.000 abitanti è il secondo d'Italia, subito la Corte d'Appello di Roma ed il dato è preoccupante ove si consideri che il Tribunale per i minorenni di Roma è l'unico Tribunale Minorile della Regione Lazio mentre quello di Catania è uno dei quattro Tribunali per i minorenni siciliani ,**
- B) **tale dato viene confermato dalla percentuale di ingressi presso il CPA su 1.000 minori imputabili calcolata tenendo conto della stima elaborata dall'Istat relativa ai minori maschi e femmine imputabili residenti all' 01-01-2013 su tutto il territorio nazionale, visto che anche in questo caso la percentuale di ingressi nel distretto di Catania è superata soltanto dal distretto di Roma ,**
- C) **inoltre deve rilevarsi che rispetto al trend nazionale della tipologia di reati per i quali i minori hanno fatto ingresso in CPA nel distretto di Catania quelli indicati in percentuale**

**Si mantengono numerose le iscrizioni di procedimenti penali che, in particolar modo, nella fase GIP e al GUP implica una rilevante e continua attività;** tenuto conto che tale funzione è quella che, prevalentemente, permette un contatto diretto con il minore sottoposto al processo penale in epoca prossima alla commissione del reato e, quindi, **consente un intervento giudiziario che potenzialmente, più di ogni altro, può incidere anche al fine di un recupero ed un cambiamento del comportamento.** Tra l'altro, l'attività del giudice minorile penale, sia nella fase GIP e GUP, e del pari di quella del dibattimento, è noto, attiene a procedimenti che ove riguardassero imputati maggiorenni, rientrerebbero nella competenza della Corte di Assise.

**Oltre a ciò deve rilevarsi la cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi minorili del carico del settore sorveglianza,** visto che nel distretto della Corte d'Appello di Catania i due istituti penali minorili presenti raccolgono il maggior numero di detenuti rispetto agli altri istituti esistenti sul territorio nazionale. L'attività in discorso è resa ancora più gravosa dall'introduzione dalle modifiche apportate all'art. 656 comma 4 bis dal D.L. 78/2013, ( legge di conversione 9.8.2013 n. 94), sia dalle istanze avanzate ai sensi della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 D.L. 23.12.2013 n. 146 (legge di conversione 21.2.2014 n. 10) ove si consideri la frequenza di pene detentive, l'esecuzione delle quali non sia stata sospesa ed il continuo raffronto con gli istituti penali minorili per la valutazione dei programmi individualizzati e le conseguenti richieste applicative dell'ordinamento penitenziario che, proprio per la particolarità della condizione personale dei giovani condannati, richiedono la presenza del magistrato di sorveglianza presso le strutture carcerarie ove i predetti si trovano detenuti.

In questo settore **una rilevante modifica dell'assetto precedente è sicuramente quella relativa alla possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età** attesa la modifica dell'art. 24 D.lvo 28.7.1989 n. 272, attuata con D.L. 26.6.2014 n. 92 (legge di conversione n. 117 dell'11.8.2014) con ulteriore incremento dell'attività del magistrato e del Tribunale di sorveglianza.

#### ***Integrazione dei saperi e ruolo dei giudici onorari esperti***

**L'indirizzo di giurisdizionalizzazione** dei rapporti processuali è stato **esteso anche ai giudici onorari esperti** che compongono l'organico del giudice specializzato, sia per la sempre maggiore professionalità che per la loro organizzazione interna **al fine di rispettare il principio del giudice naturale, prevedendo puntuali assegnazioni tabellari.**

**Il rapporto tra il giudice togato ed il giudice onorario esperto** appare ormai consolidato nell'attuazione di **un'effettiva ed indispensabile integrazione dei saperi**, tale da arricchire anche il confronto ed il contraddittorio con tutte le parti processuali.

#### ***Inadeguatezza della pianta organica dei giudici professionali e del personale di cancelleria.***

Le funzioni civili, penali ed amministrative che gravano sul Tribunale per i minorenni di Catania **non sono supportate da risorse adeguate** sia riguardo al numero dei magistrati previsti nella pianta organica che riguardo al personale di cancelleria e tale insufficienza ha rilievo soprattutto, oltre che per la trattazione dei procedimenti civili, anche per l'attività penale soprattutto

del GIP/GUP, con incidenza sui tempi di svolgimento dei processi penali e di conseguenza sull'efficacia della risposta educativa insita nell'applicazione degli istituti previsti dal d.p.r. 488 del 1988. Oltre ai magistrati professionali l'organico prevede anche da 36 giudici onorari, e, pertanto, insufficienti sono anche le risorse della cancelleria limitate alla previsione di 30 unità in pianta organica per lo svolgimento di tutte le attività tabellarmente previste, mancando qualifiche professionali indispensabili anche per la movimentazione dei fascicoli e non risultando coperti i ruoli vacanti per pensionamento e trasferimento rispettivamente di un funzionario e del dirigente amministrativo.

### ***Fabbisogni informatici***

In ordine ai tempi di risposta della giustizia, in via generale, una difficoltà ulteriore scaturisce dalla **mancata attivazione del processo telematico in materia civile**. Se pure nell'anno in corso *sono state attivate tutte le procedure volte al funzionamento della PEC e della notifica telematica sia in materia civile che penale deve ancora una volta rilevarsi che le procedure minorili, invero, non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico e, peraltro, questo Tribunale minorile utilizza per le procedure civili un sistema applicativo in ogni caso non adatto allo scopo. **Non può ritenersi ormai ostativa all'applicazione del processo telematico la circostanza che molte delle procedure trattate presso il tribunale minorile seguano il rito camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.c. , che peraltro è stato indicato nella modifica dell'art. 38 delle disp. di att. quale rito privilegiato per i procedimenti separativi dei genitori non coniugati , atteso che anche per i procedimenti c.d. di volontaria giurisdizione dinanzi al giudice ordinario è in corso di sperimentazione la trasmissione telematica del processo civile .***

**Lo sforzo di ridurre tale squilibrio con la giustizia ordinaria appare, pertanto, prioritario e indispensabile per un significativo miglioramento dello stato della giustizia minorile piuttosto che un ingiustificato smantellamento** di tale giustizia che , incidendo più direttamente che altri nella vita di relazione sociale e familiare delle persone minori di età ha valenza peculiare anche per il futuro e lo sviluppo della società civile.

### ***Corsi e tirocini di formazione***

Si segnala che proprio al fine di riflettere sul miglioramento del sistema della giustizia minorile e formare gli operatori del diritto interessati allo svolgimento di tale funzione questo tribunale ha seguito un Master relativo alla **Convenzione, autorizzata dal CSM in data 29 gennaio 2013, con il Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania .**

**A seguito di tale Convenzione i giudici del tribunale per i minorenni catanesi hanno partecipato attivamente, in qualità di relatori, alle lezioni ed ai seminari presso la sede universitaria e consentito un proficuo tirocinio ai corsisti presso l'ufficio giudicante in applicazione della circolare del CSM ex art. 37 del dl n. 98/ 2011.**

**Oltre a ciò il tribunale ha svolto in partenariato il Corso di formazione per i difensori d'ufficio in materia penale, ed anche per le funzioni civili, organizzato dal Consiglio dell'ordine di Catania con buoni risultati d'interesse e di motivazione dei partecipanti a proseguire l'attività in questo settore , con ciò confermandosi i buoni rapporti con il foro e una progressiva acquisizione di specializzazione del settore in oggetto.**

### **Sito Web**

Nel corso dell'anno, grazie all'impegno del Magistrato dott. Umberto Zingales, è stato predisposto e reso attivo dal mese di ottobre 2014 il **sito web istituzionale del tribunale per i minorenni di**

Catania ( [www.tribunaleminorenni.catania.it](http://www.tribunaleminorenni.catania.it) ) al fine di rendere, con le dovute informazioni e notizie, trasparente e meglio fruibile il servizio della giustizia minorile .

### *Questioni ordinamentali*

In conclusione la breve disamina delle questioni rilevanti in materia di giustizia minorile e le evidenti connessioni tra la tutela dei minori ed l'attività di prevenzione della devianza evidenzia ancor di più l'**indispensabilità di una funzione unitaria in materia minorile** volta, da un lato, a regolamentare i rapporti civili della persona minore di età nell'ambito familiare e, dall'altro, ad un'applicazione degli strumenti penali in modo da rafforzare e coordinare l'azione educativa e di integrazione sociale attraverso una conoscenza complessiva delle dinamiche e delle relazioni familiari, dei profili psicologici dei componenti il nucleo e l'individuazione di strumenti efficaci di cura, protezione ed applicazione dei diritti inviolabili su un piano di accertamento multidisciplinare reso possibile dalla specializzazione del giudice togato e dal confronto con i giudici onorari esperti di altri saperi.

**Si auspica che tale aspetti di primaria importanza vengano considerati dalle riforme legislative in atto al fine di evitare una delegittimazione dell'azione in favore delle persone minori di età ed il dovuto riconoscimento dei loro diritti inviolabili in un ambito di giustizia "a misura di minore " secondo le indicazioni delle Linee Guida del Consiglio d'Europa del 2010.**

### **La Corte di Appello – sezione famiglia, persone e minori**

#### *Organico dei magistrati e del personale amministrativo*

La Sezione Famiglia, Persone e Minori della Corte di Appello, come riferito dal Presidente , dott. Piero Zappia, nel periodo di riferimento e cioè dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 ha riscontrato il completamento dell'organico dei consiglieri, essendo stato alla stessa assegnato, nel settembre del 2013, il quarto consigliere previsto tabellarmente; e pertanto da tale data la Sezione ha funzionato con la presenza di quattro consiglieri ed il presidente (in tal modo è stata colmata la scopertura esistente, pari al 20% rispetto all'organico tabellarmente previsto, e che aveva costretto la Sezione ad operare con un assetto in realtà inadeguato rispetto al carico di lavoro, caratterizzato da una notevole sopravvenienza di affari sia del settore minorile che di quello concernente la famiglia e la persona, che per la delicatezza degli interessi coinvolti richiedono accurata e sollecita trattazione).

Va tuttavia segnalato il notevole disagio operativo in cui versa la Sezione a cagione della ridotta composizione della compagine amministrativa alla stessa assegnata, che registra tra l'altro un solo elemento addetto al delicatissimo settore penale, situazione questa che rende oggettivamente difficoltosa l'attività di supporto amministrativo. A ciò deve aggiungersi l'insoddisfacente situazione logistica della Cancelleria, che dispone di una stanza e di uno stanzino di dimensioni anguste.

#### *Carico di lavoro*

**Per quanto concerne poi, specificamente, il carico di lavoro della sezione va segnalato che, nel periodo in questione si è rilevato, per il settore civile (famiglia e minori), una sopravvenienza complessiva, notevolmente superiore a quella registrata negli anni precedenti, di 529 procedimenti (ai quali devono aggiungersi altri due procedimenti provenienti da altre sezioni), di cui 132 procedimenti contenziosi e 397 procedimenti camerali; nello stesso periodo sono stati esitati - grazie allo sforzo complessivo di tutta la Sezione – 486 procedimenti (più 1 passato ad altra sezione), di cui 129 procedimenti contenziosi e 357 procedimenti camerali; di conseguenza la pendenza è passata da un valore iniziale di 399 ad un valore finale di 443. In siffatto contesto il dato significativo che lo scrivente ritiene di dover evidenziare è la cospicua**

**sopravvenienza dei nuovi procedimenti (passati da 361 nel periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, a 424 nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, agli attuali 529 nel periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014), particolarmente delicati per la natura degli interessi coinvolti nonché delle questioni sollevate e richiedenti sempre trattazione sollecita e rapida definizione.**

### ***Settore civile***

Il dato senz'altro confortante, relativo all'intero settore civile, è costituito dal cospicuo abbattimento delle pendenze relative ai procedimenti arretrati, essendosi sfiorato l'obiettivo del pressoché totale azzeramento dell'arretrato, ove si osservi che il numero dei procedimenti pendenti con iscrizione a ruolo superiore a tre anni ammonta al 30.6.2014 complessivamente a 16 cause (di cui 1 in materia di volontaria giurisdizione concernente famiglia e persone; 11 in materia di separazioni e divorzi contenziosi; 4 in materia di giudizi contenziosi civili ordinari): si tratta per lo più di controversie che hanno richiesto istruttoria ed approfondimento ulteriore in grado di appello (soprattutto accertamenti tecnici di natura socio-ambientale e psicologica); pertanto i processi con iscrizione a ruolo superiore ai tre anni rappresentano in percentuale il 3,64% dei processi in carico alla sezione. In tema di giustizia civile minorile, la Sezione ha fatto fronte alla cospicua sopravvenienza dei relativi procedimenti, riuscendo a dare sollecita risposta alle istanze delle parti, avuto riguardo alla urgenza dei provvedimenti da emettere ed alla tipologia delle questioni da decidere. Particolarmente delicati sono i reclami avverso i provvedimenti di rigetto emessi dal Tribunale per i Minorenni in materia di idoneità all'adozione internazionale, ovvero di dichiarazione dello stato di adottabilità, che per la relativa soluzione richiedono spesso - nel primo caso - l'ausilio di consulenza psicologica sui coniugi reclamanti, ovvero - nel secondo caso - l'intervento dei Servizi Sociali o di Neuro Psichiatria Infantile. La durata dei procedimenti di secondo grado relativi allo stato di adottabilità di minori è mediamente contenuta in un periodo di sei mesi, allorché non risulti necessaria una specifica penetrante istruttoria attraverso le indagini dei servizi di assistenza sociale – il più delle volte efficienti e collaborativi – e l'esame psichiatrico e psicologico dei genitori e di eventuali altri soggetti, che inevitabilmente allungano i tempi di definizione. Allo stato la Sezione registra, nel settore minorile civile, alla predetta data del 30.6.2014, una pendenza complessiva di soli 23 procedimenti, tutti con iscrizione a ruolo inferiore ad un anno (in particolare, a fronte di una pendenza iniziale al 1° luglio 2013 di 19 procedimenti, ne risultano sopravvenuti 83 ed esauriti 79, con la suddetta pendenza finale al 30 giugno 2014 di 23 procedimenti).

### ***Settore penale***

Per quel che concerne il settore penale della giustizia minorile si registra, rispetto al precedente periodo, una leggera flessione delle sopravvenienze che nel periodo di riferimento ammontano a 152 procedimenti nuovi; anche in detto settore, grazie all'impegno dei componenti la Sezione, i procedimenti esauriti ammontano a 191, di talché i processi pendenti al 30.6.2014 raggiungono il numero di 67, a fronte dei 106 pendenti alla data del 30.6.2013; per quel che riguarda i tempi di definizione, si segnala che i processi vengono sempre definiti nel più breve tempo possibile e mediamente in un arco temporale inferiore ad un anno, mentre quelli relativi ad imputati in stato di custodia cautelare vengono sempre definiti nei termini di fase (alla data del 30.6.2014 risultavano sul ruolo solo 10 procedimenti con iscrizione a ruolo antecedente all'anno 2014, mentre alla data attuale ne risultano solo due).

A margine del suddetto dato, senz'altro positivo, deve rilevarsi peraltro un incremento dei fenomeni delinquenziali – e quindi delle impugnazioni – per reati di particolare gravità (soprattutto furti, rapine e reati in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti), nonché la sopravvenienza di procedimenti per reati di criminalità organizzata. Una ulteriore notazione, di grande rilevanza, concerne la presenza di procedimenti con imputati in stato di privazione della

libertà personale, circostanza che impone tempi particolarmente rapidi di definizione avuto riguardo ai ristrettissimi termini di custodia cautelare.

Maria Francesca Pricoco  
Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

